



Sent.7/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Pierpaolo Grasso

Giudice relatore

Barbara Pezzilli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 30504 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia nei confronti di:

- Berera Giuseppe, nato a San Giovanni Bianco (BG) l'8.5.1968, (C.F.: BRRGPP68E08H910A), non costituito.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Udito, all'udienza pubblica del 13 dicembre 2023, con l'assistenza del segretario d'udienza, dott. Antonio Dell'Unto, il Pubblico Ministero Marcella Tomasi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Procura regionale ha convenuto in giudizio l'epigrafato soggetto per sentirlo condannare al risarcimento del complessivo danno pari ad € 167.221,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, di cui € 55.740,45 a titolo di danno patrimoniale in favore della Brembo Super Ski

	s.r.l. ed € 111.480,90 a titolo di danno all'immagine a favore della Brembo	
	Super Ski s.r.l. e del comune di Foppolo, nonché delle spese di giustizia in	
	favore dello Stato.	
	La Procura, infatti, avuta notizia dell'avvenuto fallimento della società	
	Brembo Super Ski s.r.l., <i>in house providing</i> e partecipata dai Comuni di	
	Foppolo, Carona e Valleve e della forte esposizione finanziaria in cui si era	
	trovato il comune di Carona per aver assunto fideiussione a garanzia delle	
	obbligazione assunte dalla predetta partecipata, ha proceduto ad avviare	
	l'istruttoria di competenza, a seguito della quale, fra le altre cose, si dava	
	contezza dell'avvio e dell'esito di un procedimento penale nei confronti	
	dell'odierno convenuto, Presidente del Consiglio di Amministrazione della	
	società predetta, nonché sindaco p.t. del Comune di Foppolo, che aveva	
	proceduto ad acquistare una struttura prefabbricata in legno da adibire a	
	propria abitazione personale e familiare e, per procedere a colmare le proprie	
	inadempienze relative al pagamento del prezzo pattuito con il venditore –	
	che nel frattempo aveva adito le vie legali - aveva fatto ricorso, per pagare	
	parte del corrispettivo, all'utilizzo di somme di danaro della società Brembo	
	Super Ski, per un importo totale pari ad € 55.740,45.	
	Dopo aver elencato, nel dettaglio, le operazioni effettuate sul conto corrente	
	della società la Procura ha evidenziato che tali operazioni erano state	
	mascherate mediante fittizie posizioni debitorie della società.	
	Per tale vicenda, con sentenza n.1368/18 del 14 dicembre 2018 il GUP del	
	Tribunale di Bergamo, ha condannato il Berera ad 4 anni e 10 mesi di	
	reclusione, ritenendolo responsabile, nella sua qualità di rappresentante	
	legale p.t. della società Brembo Super Ski s.r.l., dei fatti sopra sinteticamente	
	2	

	esposti, per il reato di cui all'art.314 c.p. e per quello di cui agli artt. 216 e	
	223 del R.D. 267/1942	
	La sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Brescia	
	che, con sentenza del 13 gennaio 2020 ha rideterminato la pena in anni due e	
	mesi quattro di reclusione, con riduzione delle pene accessorie,	
	confermando, nel resto la sentenza di prime cure.	
	Con ordinanza del 7 aprile 2021, poi, la Suprema Corte ha dichiarato	
	inammissibile il ricorso proposto da Berera.	
	La Procura regionale ha, pertanto, avviato l'azione di propria competenza,	
	contestando al Berera il danno patrimoniale cagionato alla società <i>in house</i>	
	ed il danno all'immagine patito sia dalla società che dal comune di Foppolo,	
	presso il quale l'odierno convenuto era Sindaco al momento dei fatti,	
	nell'entità sopra individuata.	
	Il Berera non ha controdedotto a seguito di invito a dedurre, né si è costituito	
	in giudizio.	
	All'udienza del 13 dicembre 2023 la Procura ha insistito per la condanna del	
	convenuto come da citazione.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto,	
	ritualmente evocato in giudizio – tenuto conto che la Procura ha attestato in	
	udienza che al momento della notifica dell'atto di citazione il Berera non	
	risultava interdetto - e non costituitosi.	
	2. Nel merito l'azione proposta è fondata.	
	Risulta pienamente provato, infatti, sulla scorta degli atti versati in giudizio,	
	3	

	anche alla luce del definitivo giudicato penale intervenuto sulla vicenda, la	
	piena responsabilità del Berera per i fatti contestati, anche alla luce del	
	giudicato penale che ha, in via definitiva, cristallizzato l'avvenuta	
	appropriazione, in danno della società Brembo Ski, della somma pari ad €	
	55.740,45, per l'acquisto della propria abitazione privata, prelevandola	
	mediante assegni bancari tratti da conti correnti intestati alla società.	
	Dal quadro probatorio appare chiara anche la sua condotta dolosa e l'assenza	
	di alcuna circostanza esimente quanto meno a ridurre l'entità del danno.	
	Analogamente sussiste il danno all'immagine sia nei confronti della società	
	che nei confronti del Comune di Foppolo, tenuto conto dell'insegnamento	
	della Suprema Corte secondo la quale <i>“Quel che appare certo è che la</i>	
	<i>presenza dell'ente pubblico all'interno della compagine sociale ed il fatto</i>	
	<i>che la sua partecipazione sia strumentale al perseguimento di finalità</i>	
	<i>pubbliche ed abbia implicato l'impiego di pubbliche risorse non può</i>	
	<i>sfuggire agli organi della società e non può non comportare, per loro, una</i>	
	<i>peculiare cura nell'evitare comportamenti tali da compromettere la ragione</i>	
	<i>stessa di detta partecipazione sociale dell'ente pubblico o che possano</i>	
	<i>comunque direttamente cagionare un pregiudizio al patrimonio di</i>	
	<i>quest'ultimo. Tipico esempio di questa situazione è il danno all'immagine</i>	
	<i>dell'ente pubblico (su cui si veda Sez. un. 20 giugno 2007, n. 14297) che</i>	
	<i>derivi da atti illegittimi posti in essere dagli organi della società</i>	
	<i>partecipata: danno che può eventualmente prodursi immediatamente in capo</i>	
	<i>a detto ente pubblico, per il fatto stesso di essere partecipe di una società in</i>	
	<i>cui quei comportamenti illegittimi si siano manifestati, e che non s'identifica</i>	
	<i>con il mero riflesso di un pregiudizio arrecato al patrimonio sociale</i>	
	4	

	<i>(indipendentemente dall'essere o meno configurabile e risarcibile anche un</i>	
	<i>autonomo e distinto danno all' immagine della medesima società) ”</i> (Cass.,	
	Sez. Un., 19 dicembre 2009, n.26086).	
	Nel caso di specie, la Procura ha dato evidenza del notevole <i>clamor fori</i> che,	
	a livello locale, la vicenda ha suscitato, anche in ragione delle connesse	
	vicende collegate al fallimento della società ed al ruolo di primo piano che il	
	Berera rivestiva nella comunità locale di Foppolo.	
	Appare, quindi, anche pienamente applicabile il cd. criterio del <i>duplum</i> ,	
	sebbene i fatti non siano stati commessi nella vigenza della previsione	
	normativa che ha previsto, per il danno all'immagine il criterio presuntivo	
	sopra esposto ma che, in ragione della estrema gravità dei fatti appare, anche	
	in assenza di utili argomentazioni contrarie, valido parametro di riferimento	
	anche in ragione del ruolo non minimale sul piano istituzionale rivestito dal	
	convenuto.	
	In assenza di espressa richiesta sulle modalità di ripartizione del danno, il	
	Collegio ritiene che la somma complessivamente quantificata dalla Procura	
	debba essere ripartita in parti uguali a favore degli enti danneggiati	
	richiamati in citazione.	
	Pertanto il convenuto deve essere condannato a risarcire la complessiva	
	somma di €. 111.480,90 a favore della Curatela Fallimentare della società	
	Brembo Superski s.r.l. (sulla legittimazione attiva del p.m. contabile ad agire	
	anche a tutela di società pubbliche fallite vedasi C.conti, sez.	
	Giur.Campania, 11 giugno 2015, n.632) ed €. 55.740,45 a favore del	
	Comune di Foppolo, somme da ritenersi equitativamente già rivalutata, oltre	
	interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo.	
	5	

	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da	
	dispositivo	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia,	
	definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia ex art.93	
	c.g.c.	
	CONDANNA	
	il Sig. Berera Giuseppe al pagamento della complessiva somma pari ad	
	€.167.221,35, di cui €. 111.480,90 a favore della Curatela Fallimentare della	
	società Brembo Superski s.r.l. ed €. 55.740,45 a favore del Comune di	
	Foppolo, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza e fino	
	all’effettivo soddisfo.	
	Condanna il suddetto convenuto alle spese di lite, che si liquidano in	
	complessivi euro 77,10 (settantasette/10) nei confronti dello Stato.	
	Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2023.	
	L’estensoreIl Presidente	
	Pierpaolo GrassoVito Tenore	
	firmato digitalmentefirmato digitalmente	
	Depositata in segreteria il giorno 19/01/2024	
	Il Direttore di Segreteria	
	Dott. Salvatore Carvelli	
	firmato digitalmente	
	6	